



REPUBBLICA ITALIANA 193/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **61738/PM** del registro di segreteria, proposto da:

omissis (c.f. *omissis*), nato a *omissis*. (*omissis*) il *omissis*, residente in *omissis* alla Via *omissis*, n. *omissis*, ed elettivamente domiciliato, unitamente all'avv. Sabrina Mautone che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata all'atto di appello, in Roma presso la Cancelleria di questa Sezione di appello, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al seguente indirizzo pec:
sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it

– *appellante*;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T; pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione in giudizio e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

– appellato;

per l'annullamento

della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 284/2024, depositata il 6 giugno 2024;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 2 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, cons. Donatella Scandurra, l'avv. Sabrina Mautone per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'Inps;

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 284/2024 la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

rigettava il ricorso proposto da *omissis*, militare in quiescenza dal 10.05.2020 per limiti di età, avverso la nota INPS del 16.05.2023 di rigetto della domanda di pensione privilegiata ordinaria, presentata in data 26.03.2020 prima della cessazione del servizio. Compensava le spese di lite.

Con atto di appello, notificato in data 26/08/2024, il ricorrente con un primo motivo di gravame lamentava *“Violazione e falsa applicazione degli articoli 167 e 168 DPR 1092/1973. Omessa, insufficiente e/o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia. Più in particolare, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost.. Omissione e insufficienza della motivazione. Omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Difetto di istruttoria. Violazione evidente dell’obbligo, sancito dall’art. 21 del R.D. n. 1038/1933, di rendere palesi i motivi della decisione”*, sostenendo che le disposizioni normative in materia non escludono la possibilità di produrre la domanda di pensione privilegiata in costanza di servizio.

Con un secondo motivo di impugnativa, deduceva *“Violazione di legge per mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. artt. 112 e 346 c.p.c.; artt. 112, 329, co. 2, 342, 343, 346. Vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia”*, lamentando violazione del principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo.

L’appellante concludeva, chiedendo il riconoscimento del diritto al trattamento di privilegio sul trattamento ordinario di pensione a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda inoltrata in data 26.03.2020, oltre arretrati, interessi e rivalutazione, nonché la condanna dell’Istituto

previdenziale al risarcimento del danno da illegittimo ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. Il tutto con vittoria alle spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si costituiva l'Inps, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, giacché l'appellante è cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e non a causa del venir meno dell'idoneità fisica. L'Istituto sosteneva poi che in base alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 1092 del 1973 l'amministrazione non doveva procedere d'ufficio al riconoscimento del trattamento previdenziale, in quanto la domanda andava presentata dall'interessato dopo la cessazione dal servizio e non prima, come sostenuto da parte appellante. Riguardo alla domanda volta a ottenere il risarcimento del danno da ritardo, l'Istituto faceva presente di avere tempestivamente liquidato la pensione ordinaria nel 2020 e che, a fronte di quella liquidazione, nulla era stato contestato dal pensionato, non potendo, dunque, l'interessato, a seguito della ricezione della nota Inps del maggio 2023, vantare alcun danno da ritardo, sul quale, ad ogni modo, difetterebbe la giurisdizione della Corte dei conti.

All'odierna udienza, le parti insistevano per le conclusioni in atti. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La questione all'esame attiene al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.

Con un primo motivo di ricorso, l'appellante lamenta una errata applicazione della normativa di riferimento ovvero una omessa, insufficiente e/o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il motivo di impugnazione è infondato.

La sentenza di prime cure ha correttamente motivato riguardo all'iter procedimentale seguito per l'accertamento dei requisiti per la concessione della pensione di privilegio, chiarendo che la domanda di pensione privilegiata, presentata in data 26.03.2020, prima del collocamento a riposo, ha consentito soltanto di avviare il procedimento per l'accertamento dei requisiti sanitari in vista della concessione del (futuro) beneficio pensionistico e che essa non poteva ritenersi sostitutiva o equivalente di quella presentata dal dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

L'art. 167 del d.P.R. 29/12/1973, n. 1092 prevede che l'amministrazione deve provvedere d'ufficio al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato quando venga accertata l'inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, con conseguente cessazione dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

In tale ipotesi la decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato coincide con la data di accertamento dell'inidoneità assoluta al servizio.

In assenza di tali presupposti trova applicazione l'art. 191 n. 1092/1973, in virtù del quale occorre presentare apposita domanda di pensione, quale atto di impulso alla procedura di accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti previsti per la connessa prestazione.

In caso di esito positivo, il diritto alla pensione privilegiata decorre dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda.

Nel caso di specie, il congedo è avvenuto per limiti di età.

Non trova dunque applicazione il citato art. 167, quanto piuttosto l'art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973.

La domanda presentata durante lo svolgimento del servizio è *tamquam non esset*, anche perché l'accertamento della dipendenza delle patologie dal servizio è avvenuto in un momento successivo, come correttamente osservato in sentenza.

Con il secondo motivo di ricorso, l'appellante lamenta la violazione del principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo, definito, in data 16.05.2023, con il rigetto della prima domanda, a distanza di oltre tre anni dalla istanza del 26.03.2020.

Anche questo motivo di impugnativa è infondato.

Ritiene il Collegio che tali pretese, di natura risarcitoria, siano prive di fondamento per insussistenza dei presupposti di legge.

La domanda di liquidazione del trattamento privilegiato presuppone che il dipendente sia cessato dal servizio, non potendosi far decorrere il *dies a quo* di liquidazione della pensione da una data antecedente alla data del congedo dal servizio.

Nessun ritardo è, dunque, addebitabile all'Inps che correttamente ha tempestivamente liquidato la pensione ordinaria; né risulta che vi sia stata alcuna contestazione da parte del pensionato rispetto a tale prima liquidazione del trattamento di pensione.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'atto di appello debba essere rigettato e che la sentenza di primo grado debba essere confermata.

Le spese di lite possono essere interamente compensate stanti le specificità che hanno connotato la vicenda in esame.

Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello promosso da *omissis*, iscritto al n. **61738** del registro di segreteria.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 2 ottobre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28/11/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI